COPIA

CITTA' DI ALBIGNASEGO

PROVINCIA DI PADOVA

PROPOSTA N. 5

ORDINANZA N. 5

DATA REGISTRAZIONE 25/09/2025

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. PERIODO DI VALIDITÀ DAL 1 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
S5 - SETTORE 5 GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E TRANSIZIONE AMBIENTALE

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché quale documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

DATO ATTO che, in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata, la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano", successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021, ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3);

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

COMUNE DI ALBIGNASEGO - c_a161 - REG_UFF_PROT - 0033870 - Uscita - 08/10/2025 - 13:45

VISTO l'art. 7 comma 3 dell'Appendice A2 "Normativa generale" della DGR n.337 del 15/04/2025, ai sensi del quale il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", recante una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nel periodo ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde", 1 "arancio", 2 "rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10, ossia:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

PRECISATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

TENUTO CONTO della DGRV n. 1005 del 02/09/2025 e successiva rettifica con nota prot. 459766 del 17/09/2025, con la quale la Regione Veneto, in accordo con il D.L. n.73 del 21/05/2025, convertito con L. n. 105 del 18/07/2025, ha disposto il differimento, al 1° ottobre 2026, della limitazione alla circolazione degli autoveicoli trasporto persone di categoria M (M1, M2, M3) e degli autoveicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3) ad alimentazione diesel "Euro 5" nei Comuni con più di 100.000 abitanti e negli "agglomerati";

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 11/09/2025, esplicitato nella Disposizione n. 45 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Comunale con n. 31892 del 23.9.2025 e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", tra le quali quelle riguardanti la circolazione stradale per i Comuni dell'agglomerato, tra i quali ricade appunto il Comune di Albignasego;

RICHIAMATO il progetto MOVE-IN - *monitoraggio dei veicoli inquinanti* avviato con la D.G.RV. n. 1045/2022 e descritto nel D.D.R. n. 230/2023, inserito tra le azioni operative dell'aggiornamento del P.R.T.R.A approvato con D.G.R. n. 377 del 15/04/2025, il quale costituisce una misura strutturale alternativa alle limitazioni del traffico", per consentire ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione che aderiscono volontariamente all'iniziativa, di circolare entro determinate soglie chilometriche annue in caso di allerta 1 colore "verde";

PRECISATO che:

- il Comune di Albignasego ha aderito con prot. 43067 del 20.12.2023 al progetto MoVe In;
- la Regione Veneto con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 8 del 12 gennaio 2024, così come rettificato dal Decreto Direttoriale n. 20 del 29.1.2024, ha inserito il territorio comunale di Albignasego nel territorio di applicazione del progetto MoVe In;

COMUNE DI ALBIGNASEGO - c_a161 - REG_UFF_PROT - 0033870 - Uscita - 08/10/2025 - 13:45

- è pertanto necessario, in ottemperanza a quanto disposto da tale progetto, prevedere una specifica deroga per i veicoli aderenti al progetto MoVe In, in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, limitatamente ai periodi nessuna allerta (colore verde);

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria (anno di riferimento 2024), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, nella quale si attesta un diffuso sforamento del valore limite di superamenti/anno (35) per il PM10 su tutta la pianura Veneta;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 144 del 23.9.2025, esecutiva, che esprimere parere favorevole ai capi Settori competenti affinché emettano appositi provvedimenti per contrastare l'inquinamento locale e per migliorare la qualità dell'aria validi nella stagione invernale 2025-2026;

PRESO ATTO che detta DGC n. 144 del 23.9.2025, esecutiva, , tenuto conto che le deroghe definite dal Tavolo Tecnico Zonale sono orientative e non vincolanti, ha individuato due ulteriori deroghe – indicate alle lettere ad) e ae) delle eccezioni di cui al successivo punto 4 – allo scopo di non aggravare la mobilità per determinate situazioni sensibili;

RITENUTO opportuno in applicazione alla disposizione del Tavolo Tecnico Zonale n. 45 del 11/9/2025 e, in base alle indicazioni espresse dalla Giunta comunale attraverso la succitata deliberazione, di adottare le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio di Albignasego nella prossima stagione invernale;

TENUTO CONTO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il periodo che va dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026;

TENUTO CONTO, altresì, delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per l'aria più pulita in Europa;

VISTI:
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli enti Locali;
- lo statuto del Comune di Albignasego ed in particolar modo l'art. 57, comma 2, lettera h;
- il Decreto a firma del Sindaco n. 9 del 31/1/2023 di nomina del dott. Filippo Tombolato a Responsabile del V Settore "Governo del Territorio, mobilità e transizione ambientale" di questo Comune;

VISTO il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

di adottare le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare per ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera, VALIDE su tutto *il territorio comunale ad esclusione della Statale 16 "Adriatica" ricadente nel Comune di Albignasego, dal 1.10.2025 al 30.4.2026*

LIVELLO DI ATTENZIONE "VERDE"
in condizione di allerta 0 "LIVELLO "VERDE":

1) Divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4;

COMUNE DI ALBIGNASEGO - c_a161 - REG_UFF_PROT - 0033870 - Uscita - 08/10/2025 - 13:45

COPIA

- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1;
  (limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1;
  (limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0;

1bis) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- *autoveicoli in coda “lunga” ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;*

e il **potenziamento dei controlli** riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare;

in condizione di allerta 1 **“LIVELLO ARANCIO"**

2) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4; 5;
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;

(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);

- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;

(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);

- Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0, 1;

2bis) *divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;*

e il **potenziamento dei controlli** riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare;

in condizione di allerta 2 **“LIVELLO ROSSO”**

3) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;

(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);

- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;

(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);

COMUNE DI ALBIGNASEGO - c_a161 - REG_UFF_PROT - 0033870 - Uscita - 08/10/2025 - 13:45

COPIA

- Ciclomotori e Motoveicoli categoria “L” Euro 0, 1;
- Macchine agricole e operatrici (artt. 57, 58 C.d.S.) con classificazione fino a Stage II solo in caso di allerta rossa prolungata (ossia 2 bollettini consecutivi);

3bis) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

e il **potenziamento dei controlli** riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare.

4. ECCEZIONI alle misure limitative del traffico escluse dal presente provvedimento

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;

c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;

e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;

g) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;

h) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

i) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;

j) veicoli degli operatori che trasportano all’ingrosso o al dettaglio prodotti deperibili;

k) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all’art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all’art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d’opera, di cui all’art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;

l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

n) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;

o) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

p) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.

q) autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;

r) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

COMUNE DI ALBIGNASEGO - c_a161 - REG_UFF_PROT - 0033870 - Uscita - 08/10/2025 - 13:45

COPIA

s) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 e Euro 4 a gasolio relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle *8.30 alle 11.00* e dalle *15.00 alle 17.30* limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*) e dalle *8.30 alle 11.00* limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (*colore arancio)*; veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 5 a gasolio limitatamente ai periodi di livello allerta 1 *(colore arancio),* dalle *8.30 alle 11.00 e dalle 15:00 alle 17:30;*

t) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle *8.30 alle 11:00* e dalle *15:00 alle 17:30,* limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (*colore verde*) e livello allerta 1 (*colore arancio*); veicoli (N1, N2, N3) a gasolio, operanti nei cantieri collegati ai fondi del PNRR, qualora vi siano motivati effettivi impatti penalizzanti delle limitazioni per i mezzi, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro e titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere;

u) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

v) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;

w) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;

x) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;

y) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;

z) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;

aa) veicoli privati di cui agli *artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.* nel periodo di nessun'allerta (*colore verde*) e nel periodo livello allerta 1 (*colore arancio*) da *sabato 13/12/2025 a martedì 06/01/2026; inoltre viene prevista una deroga per tutti i veicoli e per tutti i livelli nei giorni 25/12/2025 e 26/12/2025)*

bb) veicoli in uso a *sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;*

cc) Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo" (da comprovare mediante copia dell'atto di acquisto e titolo autorizzatorio).

dd) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti da proprietari muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

ee) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti da proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

ff) veicoli aderenti al progetto MoVe IN in quanto misura alternativa alle limitazioni del traffico, così come previsto dalla DGRV n. 1045/2022, L.R n. 24 del 12.09.2023, DGRV n. 1143 del 19/09/2023 e D.D.R. n. 230/23 limitatamente ai periodi nessuna allerta (colore verde).

Ai fini del presente provvedimento si definisce **"Titolo Autorizzatorio"** un'autocertificazione (fac simile Allegato) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

COMUNE DI ALBIGNASEGO - c_a161 - REG_UFF_PROT - 0033870 - Uscita - 08/10/2025 - 13:45

COPIA

INFORMA

Che, al fine di consentire agli utenti della strada di adeguarsi alle misure del presente atto, le indicazioni del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet: sul sito istituzionale del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it; sul sito di ARPAV: www.arpa.veneto.it;

AVVERTE

Che chiunque, in violazione delle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, ovvero effettua sosta con il motore accesso è soggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) e comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, alla sanzione amministrativa da 168 Euro a 679 Euro, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada.

AVVISA

Che la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulle aree in questione e diverrà esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio, inoltre sarà portata a conoscenza del pubblico mediante il sito internet comunale ed altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscibilità;

Che Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e seguenti del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i. o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. N° 495/92;

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

Che a norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Tasinato in forza presso il 5° Settore "Governo del Territorio, mobilità e transizione ambientale" del Comune di Albignasego.

Albignasego, lì 25/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Filippo Tombolato

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

COMUNE DI ALBIGNASEGO - c_a161 - REG_UFF_PROT - 0033870 - Uscita - 08/10/2025 - 13:45